



Roma, 13 LUG. 2000

19

Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato
D.G. Commercio, Assicurazioni
e Servizi - Div. IV^

Al LA C.C.I.A.A.
Commissione Interprovinciale
Spedizionieri
di
30124 VENEZIA

Prot. N.° 506932 Allegati
Risposta al Foglio N.° 14905
del 2-6-2000

u

OGGETTO: Liberazione delle cauzioni.

E p.c.: Alle C.C.I.A.A.
Commissioni Interprovinciali
Spedizionieri
LORO SEDI

Alle C.C.I.A.A.
Commissioni Provinciali
Spedizionieri
LORO SEDI

Con riferimento alla nota sopracitata si fa presente che la liberazione delle cauzioni prestate dalle Società di spedizione (art. 4 - Legge 1138/1949), a parere dello scrivente, può avvenire senza l'obbligo della pubblicazione sui quotidiani di un estratto di una richiesta di riscatto; ciò in quanto tale procedura in effetti assume un aspetto particolarmente vessatorio per le piccole e medie imprese che costituiscono la maggioranza degli iscritti negli elenchi autorizzati degli spedizionieri.

Si precisa inoltre che le Camere di Commercio potranno procedere alla restituzione della predetta cauzione, decorsi 18 mesi di prescrizione dalla data di cancellazione della Società dal Registro imprese (art. 2951 - 2° comma C.C.) e previa la pubblicazione di un estratto della richiesta di riscatto sul foglio degli annunci legali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Antonio CINTI)

CAMERA DI COMMERCIO - VENEZIA
Protocollo
20 LUG. 2000
UFF. ALBI Prot. n. 18779

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S. La segnalazione per ogni lettera o argomentazione è indicata nella risposta al N. di Protocollo e la Direzione a cui si risponde.

VS/sm
PB